



Documento di seduta

A8-0335/2015

19.11.2015

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi nel bilancio 2016, in conformità del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
(COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Commissione per i bilanci

Relatore: Lefteris Christoforou

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.....	4
MOTIVAZIONE.....	6
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	8

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi nel bilancio 2016, in conformità del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),
 - visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea¹,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020², in particolare l'articolo 10,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria³, in particolare il punto 11,
 - visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 14 novembre 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0335/2015),
- A. considerando che, in conformità del regolamento (CE) n. 661/2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002, è reso disponibile un importo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi mediante stanziamenti iscritti al bilancio generale dell'Unione;
1. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 2. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

³ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea¹, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria², in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi.
- (2) Per il Fondo è fissato un massimale dell'importo pari a 500 milioni di EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (EU, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio³.
- (3) L'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede che il Fondo possa essere mobilitato per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e che i corrispondenti stanziamenti possano essere iscritti nel bilancio generale dell'Unione,

¹ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

² GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

³ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2016, una somma pari a 50 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata per il versamento di anticipi a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

MOTIVAZIONE

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito per permettere all'Unione di rispondere alle situazioni di emergenza provocate da catastrofi naturali gravi e per dimostrare solidarietà con le regioni colpite da tali eventi. Il Fondo può fornire sostegno finanziario agli Stati membri e ai paesi impegnati nei negoziati di adesione che siano stati colpiti da catastrofi naturali di grave entità, ossia qualora il totale dei danni diretti causati dalla catastrofe superi 3 miliardi di EUR (a prezzi 2011), pari allo 0,6% dell'RNL del paese interessato, qualunque sia l'importo inferiore. Esso può altresì essere mobilitato in caso di catastrofe su scala regionale. Le condizioni per la mobilitazione del FSUE sono stabilite nel pertinente atto di base (regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio), modificato nel 2014 (regolamento (UE) n. 661/2014).

Il regolamento sul QFP per il periodo 2014-2020¹ (articolo 10) consente la mobilitazione del Fondo entro un massimale annuo di 500 milioni di EUR (a prezzi 2011), al di sopra dei limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario.

L'attuale proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio non è collegata a un caso specifico di catastrofe naturale. Essa mira piuttosto a iscrivere nel bilancio generale dell'Unione per il 2016 l'importo di 50 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento per il tempestivo ed efficiente versamento di anticipi, nel caso in cui dovessero verificarsi catastrofi il prossimo anno.

Si tratta del risultato diretto di una nuova disposizione, difesa con fermezza dal Parlamento europeo, del regolamento² di modifica del 2014 (articolo 4 bis), che si prefigge di sveltire l'erogazione degli aiuti a favore dei paesi colpiti, attraverso il pagamento di un anticipo prima che sia presa la decisione di concessione definitiva, migliorando in tal modo l'efficacia del Fondo. Su insistenza del Parlamento, il compromesso finale relativo al regolamento di modifica, approvato per la prima volta tramite procedura legislativa ordinaria, contiene quindi una disposizione che propone di iscrivere in bilancio un importo massimo di 50 milioni di EUR sotto forma di impegni e pagamenti per ciascun esercizio, in modo da assicurare la tempestiva disponibilità delle risorse di bilancio.

Va rilevato che l'anticipo è concesso su richiesta di uno Stato membro e previa valutazione preliminare della relativa domanda al FSUE da parte della Commissione. L'importo dell'anticipo non deve superare il 10% del contributo finanziario previsto (e comunque non può essere superiore a 30 milioni di EUR). Il versamento dell'anticipo non pregiudica la decisione finale in merito alla mobilitazione del Fondo e qualsiasi anticipo versato indebitamente allo Stato membro sarà recuperato dalla Commissione.

Il relatore rammenta che il Fondo di solidarietà dell'UE non rappresenta soltanto un'altra forma di sostegno finanziario dell'Unione, ma contribuisce anche a inviare un chiaro messaggio politico di solidarietà, fornendo nel contempo l'assistenza necessaria alle zone colpite. L'UE potrà raggiungere questi obiettivi grazie a una capacità di risposta tempestiva, che potrà anche assumere la forma di un anticipo.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

² GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143.

Di conseguenza, il relatore raccomanda l'iscrizione dei detti importi nel bilancio 2016.

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	19.11.2015
Esito della votazione finale	+ : 26 - : 1 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Anneli Jäätteenmäki, Janusz Lewandowski, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Bogdan Brunon Wenta